

# LEGALMENTE #32

## S.O.S. AUTO

*Circolare, a tutto tondo*

**Sebbene prorogato per l'emergenza COVID-19 al 15 Giugno 2020 il termine per la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive non è sempre perentorio.**

Stante il perdurare delle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da "corona virus", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo le segnalazioni degli operatori del settore, ha consentito lo slittamento del vigente termine per la sostituzione delle gomme auto invernali con quelle estive. Con proprio intervento (Circolare Ministero dei Trasporti del 30 Aprile 2020), detto Dicastero ha pertanto prorogato, solo per il corrente anno, al 15 Giugno la scadenza del termine stabilito per il cambio delle gomme auto da neve. Come ben noto, infatti, le autovetture che montano pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature M+S, MS, M-S ovvero M&S) possono circolare nel periodo "15 Ottobre - 15 Maggio" rischiando, in caso d'inosservanza, sanzioni da 422,00 a 1.695,00 Euro, nonché il possibile sequestro dei documenti di circolazione, con obbligo di revisione del mezzo. Considerato però che l'utilizzo di pneumatici da neve viene, comunque, consentito anche tutto l'anno, qualora il loro "codice di velocità" (marcato sulla gomma) sia uguale o superiore a quello indicato nella Carta di Circolazione, è da tenere presente che la riferita proroga sarà perentoria unicamente per i veicoli che, in data successiva al 15 Giugno 2020, continueranno, a montare pneumatici con codice di velocità inferiore a quello riportato sul Libretto.

**Annullamento automatico, senza necessità di sgravio, per le multe al di sotto dei mille euro ed affidate all'Agenzia per la Riscossione tra il 2000 ed il 2010.**

Come sancito dal Decreto Legge n° 119 del 23 Ottobre 2018 (convertito in Legge n° 136 del 2018), all'Articolo 4 Comma 1, i debiti erariali d'importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

L'operatività di tale norma è stata ulteriormente ribadita dalla Corte di Cassazione (III<sup>a</sup> Sezione Civile, Ordinanza n° 1151 del 21 Gennaio 2020) nell'accogliere un ricorso, respinto in primo ed in secondo grado, avverso una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, relativamente alla quale si eccipeva la mancata notifica del Verbale d'Accertamento ed il decorso dei termini di prescrizione.

UniDir-Credito Comunicazione

## IN QUESTO NUMERO

**#1** Sebbene prorogato per l'emergenza COVID-19 al 15 Giugno 2020 il termine per la sostituzione delle gomme invernali....

**#1** Annullamento automatico, senza necessità di sgravio....

**#2** Gettare liquami o sostanze chimiche ... sanzioni penali.

**#2** L'impianto di riscaldamento centralizzato ... proprietà comune di tutto il Condominio.

**#3** Per la Cassazione è "stalking" assumere comportamenti vessatori....

**#3** Insistenti battute a sfondo sessuale... ipotesi di reato per violenza e molestie.

**#4** Sanzioni per le compagnie aeree ... unicamente "voucher".

**#4** Dal 1° Luglio scorso in vigore un'ulteriore limitazione all'uso del contante....



La Suprema Corte inoltre, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha altresì precisato che l'annullamento del debito, così come indicato dalla Legge, opera immediatamente in forza dell'automaticità espressamente prevista per i suoi effetti. L'annullamento, come puntualizzato dalla Corte, avrà del resto sostanziale efficacia indipendentemente dalla successiva adozione di un provvedimento di sgravio da parte dell' Agenzia di riscossione, che potrà considerarsi un atto meramente dichiarativo.

## VITA IN CONDOMINIO

### *Convivere con i vicini*

#### **Gettare liquami o sostanze chimiche contro il bucato della vicina di casa integra gli estremi di reato con il rischio di subirne le previste sanzioni penali.**

Come abbiamo avuto modo di ricordare in altre occasioni, la Legge (Articolo 604 Codice Penale) punisce, con l'arresto fino ad un mese o con ammenda fino a 206,00 euro, chiunque getti o versi in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere, imbrattare o comunque molestare persone. Recentemente, anche la Corte di Cassazione (III<sup>^</sup> Sezione Penale, Sentenza n° 6608 del 20 Febbraio 2020) è tornata sull'argomento, confermando la piena legittimità di una decisione presa in tal senso dal Tribunale di Enna. La parte ricorrente, condannata per aver imbrattato con urina ed altre sostanze chimiche il bucato della vicina di casa, lamentava che l'organo giudicante, oltre a non aver considerato i preesistenti rapporti di tensione tra le due famiglie vicine, aveva attribuito particolare rilevanza solo alle dichiarazioni della parte offesa, circostanze che a suo dire avrebbero consentito una diversa valutazione della vicenda. La Suprema Corte, respingendo le indicate doglianze, ha invece ribadito che, nelle ipotesi come quella in esame, il Tribunale ha regolarmente operato nella piena osservanza delle norme.

Una volta accertata la conflittualità tra l'imputata e la persona offesa, infatti, le dichiarazioni rese in maniera più penetrante da quest'ultima, legittimamente possono essere collocate a fondamento delle affermate responsabilità, stante i precisi elementi di riscontro tratti sia dalle varie testimonianze, che dalle relazioni tecniche.

#### **L'impianto di riscaldamento centralizzato deve essere considerato, sempre e comunque, tra i beni di proprietà comune di tutto il Condominio.**

La sostituzione di una caldaia centralizzata per il riscaldamento asservita ai soli primi due piani del Condominio, con esclusione del terzo piano, deve necessariamente essere deliberata con l'unanimità di tutti i Condomini e non solo di quelli presenti all'Assemblea.

Quanto precede, anche qualora i proprietari dei tre appartamenti siti al piano escluso dal servizio, si siano a suo tempo distaccati dal detto impianto.

A nulla valse le argomentazioni del Condominio in ordine alla validità della delibera, trattandosi di sostituzione di una vecchia e malandata caldaia e non di un'innovazione, la Corte di Cassazione (II<sup>^</sup> Sezione Civile, Ordinanza n° 6090 del 4 Marzo 2020) non ha potuto che ratificare la nullità della delibera assembleare, come già deciso in entrambi i gradi del giudizio.

Per la Suprema Corte infatti, il distacco di alcuni Condomini dal sistema centralizzato di riscaldamento, non li esime dalla partecipazione alle spese per la conservazione dell'impianto e ciò in ragione del titolo di proprietà del bene comune, per la cui alienazione sarà necessaria l'unanime volontà di tutto il Condominio.



## ... ENTRA LA CORTE

### Segnalazioni giurisprudenziali

#### Per la Cassazione è “stalking” assumere comportamenti vessatori nei confronti dell'ex convivente con il pretesto di vedere i figli.

Come previsto dall'Articolo 612 bis del Codice Penale, chiunque minacci o molesti reiteratamente un congiunto, o una persona al medesimo legata da una relazione affettiva, tanto da ingenerare forti timori per la propria ed altrui incolumità, rischia una pena fino a sei anni e sei mesi di reclusione, con possibili aggravanti qualora si tratti del coniuge, anche separato o divorziato.

Condannato per tali motivi sia in primo grado che in Appello, un uomo accusato di “stalking” nei confronti dell'ex convivente, ha rappresentato le sue doglianze in Cassazione evidenziando che i comportamenti da lui assunti non erano da intendersi vessatori, ma unicamente dettati dai tentativi d'esercitare i suoi diritti paterni, mantenendo un rapporto con il figlio.

Tali argomentazioni però, attenendo a problematiche del merito della sentenza, non sono state recepite dalla Suprema Corte che ha, infatti, annullato l'impugnato provvedimento esclusivamente per la parte relativa alla continuazione del reato, in ordine alla quale ha disposto un supplemento d'istruttoria presso la medesima Corte d'Appello in diversa composizione.

Per quanto, invece, concerne il resto della decisione, la Corte di Cassazione (V<sup>^</sup> Sezione Penale, Sentenza n° 10904 del 31 Marzo 2020) ha ritenuto valido e pienamente condivisibile il ragionamento logico giuridico dei giudici di merito che, correttamente, hanno evidenziato come i comportamenti analizzati non potevano che essere di tipo vessatorio, in quanto direttamente rivolti all'ex convivente, per nulla quindi riferibili all'esercizio di un ruolo paterno.

#### Insistenti battute a sfondo sessuale e tendenziose domande sulla propria intimità determinano sufficientemente l'ipotesi di reato per violenza e molestie.

Rivolgere alle colleghe di lavoro, anche se con tono scherzoso ma con particolare insistenza, battute a sfondo sessuale o assillanti domande volte a carpire aspetti della propria vita intima, possono integrare gli estremi dei reati di violenza sessuale e molestie (Articoli 609 bis e 660 del Codice Penale).

Altrettanto può dirsi se, anche per un solo istante, le si sfiora fisicamente una parte del corpo con l'apparente intenzione del palpeggiamento.

Tale è il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, puntualizzato da una recente decisione (III<sup>^</sup> Sezione Penale, Sentenza n° 1999 del 20 Gennaio 2020), con cui è stata confermata la condanna a 7 mesi e 25 giorni di reclusione, oltre al risarcimento rispettivamente di euro 8.000 e 5.000 in favore delle due parti civili, inflitta ad un soggetto imputato per tali capi d'accusa.

A nulla sono valse le argomentazioni con cui l'imputato ha cercato di sminuire la valutazione attribuita ai suoi comportamenti riconducibili, come riferito, ad uno scherzoso gioco, tanto che, sia pure in misura ridotta rispetto alla condanna già inflittagli in primo grado, la Corte d'Appello di Bologna non ha potuto che ribadire le responsabilità con decisione, come visto, definitivamente ratificata dalla Suprema Corte.



## IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE

### La tutela del Consumatore

#### **Sanzioni per le compagnie aeree che non hanno rimborsato i voli cancellati a causa dell'epidemia da "corona virus" concedendo ai passeggeri unicamente "voucher".**

Comprensibilissimo il disagio, soprattutto economico, delle compagnie aeree che, stante la pandemia causata dal Covid-19, si son viste costrette a cancellare i voli previsti negli scorsi mesi e, ancora oggi, subiscono il peso organizzativo dovuto alla lenta ripresa dell'attività.

Ancor più evidente, però, appare il fastidio avvertito dagli utenti che, contrariamente a quanto previsto per tali circostanze dal Regolamento Comunitario n° 261 del 2004, si son visti attribuire, anziché il rimborso dei titoli di viaggio, dei "voucher" spendibili solo con la compagnia emittente.

Oltre che dal predetto Regolamento UE, anche dalla Legge n° 27 del 24 Aprile 2020, in sede di conversione del Decreto-Legge n°18 del 2020 cosiddetto "Decreto cura Italia", era previsto per i casi in argomento il rimborso del biglietto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

La possibilità del rimborso mediante "voucher", da utilizzare - tra l'altro - entro un limitato arco temporale, era stata introdotta quale strada alternativa, giammai quale soluzione esclusiva.

A seguito dei numerosi reclami da parte dei viaggiatori delusi, nello scorso mese di Giugno l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha avviato le procedure per verificare quanto segnalato ed accertare eventuali abusi, onde sanzionare le possibili responsabilità.

Il timore palesato da diverse associazioni dei consumatori era infatti che alcune compagnie, approfittando della situazione, potessero artatamente continuare a vendere i voli, procedendo poi a cancellarli con contestuale offerta di "voucher" compensativi.

Le pronte segnalazioni, volte a sollecitare l'intervento da parte del Garante per la Concorrenza, nonché della competente Autorità Giudiziaria, sembrerebbero aver, a tutt'oggi, arginato i sospetti su tale anomalo recupero di liquidità, inducendo i gestori di linee aeree ad un più attento rispetto dei regolamenti vigenti in ambito comunitario.

## LA NORMA PER TUTTI

### Novità e suggerimenti in punta di diritto

#### **Dal 1° Luglio scorso in vigore un'ulteriore limitazione all'uso del contante con soglia massima fissata a duemila Euro.**

Nell'ambito degli interventi legislativi volti a contrastare l'evasione fiscale, con Decreto-Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007 che, già sensibilmente, limitava l'operatività dei trasferimenti in danaro contante tra soggetti diversi. Il nuovo limite posto al divieto dei pagamenti in contante, a far data dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, è stato pertanto fissato nella cifra pari o superiore ai duemila Euro, (pagamenti max € 1.999,99) mentre a decorrere dal 1° Gennaio 2022 la predetta soglia sarà da intendersi riferita all'importo di mille Euro (pagamenti max € 999,99).

Parimenti, con le medesime scadenze, sono state rimodulati gli importi minimi delle sanzioni (minimo edittale) previste in caso di violazione delle nuove norme, stabilendo duemila Euro per quelle applicabili fino al 31 Dicembre 2021 e mille Euro dal 1° Gennaio 2022. Deroga ai detti divieti sarà riservata ad eventuali acquisti, presso negozi al minuto o agenzie di turismo, da parte di cittadini, comunitari ed extracomunitari, non residenti nel nostro Paese, per i quali l'utilizzo del contante sarà ancora possibile nel limite dei 14.999,99= Euro.

